



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 20/03/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 25 febbraio 2014, n. 31

Disposizioni regionali in attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione 2014/87/UE del 13 febbraio 2014.

L'anno 2014, il giorno 27 del mese di Febbraio in Bari, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro 45/47,

il Dirigente dell'Ufficio
Osservatorio Fitosanitario

sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile, riferisce:

VISTA la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni, che nell'ambito dei considerata evidenzia la necessità che in caso di pericolo immediato d'introduzione o diffusione di organismi nocivi lo Stato membro in cui sorge il pericolo deve adottare qualsiasi disposizione protettiva provvisoria non prevista dalla direttiva stessa, e il cui art. 16, tra l'altro, dispone che ciascuno Stato Membro adotta tutte le misure necessarie per l'eradicazione ovvero il contenimento degli organismi nocivi di cui all'Allegato I della stessa direttiva.

VISTO l'art 50 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i, che stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale (Ufficio Osservatorio Fitosanitario) ha competenze, tra l'altro, in merito a:

- l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
- il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
- l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
- la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- il controllo e la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;

- l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
- la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

VISTO l'art. 18 del d.lgs. 214/05 che recita: "Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all'articolo 15".

VISTA la DGR 2023/2013 che nell'adottare "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* associato al "Complesso del disseccamento rapido dell'olivo", ha disposto per le attività vivaistiche le misure da adottare al fine di evitare la diffusione del batterio.

VISTA la Determina del Dirigente di Servizio Agricoltura n. 521 del 20/11/2013 che dispone il divieto temporaneo di movimentazione e commercializzazione al di fuori della Provincia di Lecce ed in determinate aree della stessa provincia, di ogni vegetale e materiale di propagazione vegetale fino a nuove disposizioni fitosanitarie impartite dall'Ufficio Osservatorio fitosanitario.

VISTA la Determina del Dirigente di Servizio Agricoltura n. 562 del 05/12/2013 che conferma le disposizioni già impartite con la Determina del Servizio Agricoltura n. 521 del 20/11/2013 per le specie ritenute potenzialmente ospiti della *Xylella fastidiosa*, che consente la movimentazione delle altre specie non comprese nel relativo Allegato 1 e delle specie vegetali riportate nel succitato Allegato, nel caso le stesse sono coltivate per l'intero ciclo vegetativo in serre screen-house, anche al di fuori della Provincia di Lecce.

CONSIDERATO che la DGR 2023/2013 prevede, che "qualora a livello comunitario o nazionale siano emanate specifiche disposizioni riferite alla prevenzione, controllo ed eradicazione della *Xylella fastidiosa* e di altri patogeni coinvolti nella malattia, si provvederà con successivi provvedimenti, adottati dal Servizio Agricoltura, su predisposizione dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, al recepimento o eventuale adeguamento delle disposizioni contenute negli Allegati 1 e 2".

CONSIDERATO che la DGR 2023/2013 prevede, inoltre, che "in caso di necessità, su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, il Dirigente del Servizio Agricoltura potrà adottare successivi provvedimenti tecnici e apportare eventuali modifiche agli Allegati 1 e 2".

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2014/87/UE del 13/02/2014 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 45/29 del 15/02/2014 che definisce le procedure della movimentazione delle piante destinate alla movimentazione al di fuori della Provincia di Lecce e in particolare all'art. 1 "Spostamenti di piante destinate alla piantagione" che recita:

È proibito lo spostamento di piante destinate alla piantagione in uscita dalla provincia di Lecce, regione Puglia, Italia.

Il presente divieto non riguarda:

- a) sementi;
- b) lotti di piante destinate alla piantagione appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I, che sono stati sottoposti a campionamento ed esami per quanto riguarda la presenza di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) (nel prosieguo: "l'organismo specificato») e sono stati riscontrati indenni da tale organismo;

c) le piante destinate alla piantagione appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato II che sono state coltivate in siti dotati di protezione fisica totale contro l'introduzione dell'organismo specificato e che sono dotate di certificazione ufficiale in forza di un sistema di certificazione che impone di sottoporle a controlli ufficiali in rapporto alla presenza dell'organismo specificato, e che sono state riscontrate indenni da tale organismo.

Per quanto sopra riportato PROPONE di:

Dare attuazione alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2014/87/UE del 13/02/2014 secondo le seguenti disposizioni:

1. E' vietato lo spostamento di piante destinate alla piantagione al di fuori della provincia di Lecce.

2. Il divieto non riguarda:

a) sementi;

b) lotti di piante destinate alla piantagione appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, che sono stati sottoposti a campionamento ed esami per quanto riguarda la presenza di *Xylella fastidiosa* e sono risultati indenni da tale organismo;

c) le piante destinate alla piantagione appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, che sono state coltivate in siti dotati di protezione fisica totale che non consente l'introduzione di vettori in grado di trasmettere la *Xylella fastidiosa*. Tali siti devono essere dotati di specifica certificazione rilasciata dall'Ufficio Osservatorio fitosanitario conseguibile in applicazione di un sistema di certificazione che impone controlli ufficiali dallo stesso Ufficio e specifiche analisi per riscontrare l'assenza anche della *Xylella fastidiosa*.

- sottoporre le specie vegetali riportate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del presente provvedimento alle disposizioni dell'Allegato 3 facente parte integrante del presente provvedimento;

- disporre ai vivaisti le prescrizioni riportate nell'Allegato 4, facente parte integrante del presente provvedimento;

- stabilire che i costi necessari per ottemperare agli obblighi previsti dal presente provvedimento sono a totale carico delle imprese vivaistiche e che successivamente, in caso di disponibilità finanziaria, il costo sostenuto per le analisi della *Xylella fastidiosa* effettuate presso i laboratori accreditati, potrà essere riconosciuto parzialmente o totalmente, con le modalità che saranno stabilite in apposito provvedimento e, comunque, in presenza di specifici giustificativi di spesa;

- disporre che è fatto obbligo agli ispettori fitosanitari di far rispettare quanto disposto con il presente provvedimento;

- stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dell'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.;

- di stabilire che dalla data di pubblicazione del presente atto nel BURP, non sono più applicabili le misure previste dalle Determinazioni del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 521/2013 e n. 562/2013

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili (di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore
Dott. Nicola Stingi

IL Dirigente dell'UFFICIO
Dott. Antonio Guario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

VISTA la D.G.R. 2514/2013;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;

- Di dare attuazione alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2014/87/UE del 13/02/2014 secondo le seguenti disposizioni:

1. E' vietato lo spostamento di piante destinate alla piantagione al di fuori della provincia di Lecce.

2. Il divieto non riguarda:

a) sementi;

b) lotti di piante destinate alla piantagione appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, che sono stati sottoposti a campionamento ed esami per quanto riguarda la presenza di Xylella fastidiosa e sono risultati indenni da tale organismo;

c) le piante destinate alla piantagione appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, che sono state coltivate in siti dotati di protezione fisica totale che non consente l'introduzione di vettori in grado di trasmettere la Xylella fastidiosa. Tali siti devono essere dotati di specifica certificazione rilasciata dall'Ufficio Osservatorio fitosanitario conseguibile in applicazione di un sistema di certificazione che impone controlli ufficiali dallo stesso Ufficio e specifiche

analisi per riscontrare l'assenza anche della Xylella fastidiosa.

- di sottoporre le specie vegetali riportate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del presente provvedimento alle disposizioni dell'Allegato 3 facente parte integrante del presente provvedimento;
- di disporre ai vivaisti le prescrizioni riportate nell'Allegato 4, facente parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che i costi necessari per ottemperare agli obblighi previsti dal presente provvedimento sono a totale carico delle imprese vivaistiche e che successivamente, in caso di disponibilità finanziaria, il costo sostenuto per le analisi della Xylella fastidiosa effettuate presso i laboratori accreditati, potrà essere riconosciuto parzialmente o totalmente, con le modalità che saranno stabilite in apposito provvedimento e, comunque, in presenza di specifici giustificativi di spesa;
- di disporre che è fatto obbligo agli ispettori fitosanitari di far rispettare quanto disposto con il presente provvedimento;
- di stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dell'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.;
- di stabilire che dalla data di pubblicazione del presente atto nel BURP, non sono più applicabili le misure previste dalle Determinazioni del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 521/2013 e n. 562/2013;
- di incaricare il Dirigente dell'Osservatorio fitosanitario ad inviare il presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 6 facciate e dall'Allegato 1 composto da 1 pagina, dall'Allegato 2 composto da 1 pagina, dall'Allegato 3 composto da 1 pagina e dall'Allegato 4 composto da 1 pagina, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia al Servizio proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso il Servizio Alimentazione.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe D'Onghia